

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. Lgs. 18 APRILE 2016, N. 50

**Art. 1
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la determinazione dell'ammontare degli incentivi previsti dalla normativa di cui al comma 2, nonché per la ripartizione dei medesimi.

TITOLO I – OPERE E LAVORI PUBBLICI

**Art. 2
Determinazione del compenso e soggetti beneficiari**

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d. Lgs. 50/2016 una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro costituisce il compenso da ripartire, per ogni singola opera o lavoro, tra i dipendenti degli uffici tecnici dell'Ente Parco incaricati delle seguenti attività:
 - a) progettazione (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva),
 - b) direzione lavori,
 - c) collaudo,
 - d) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento,
 - e) responsabilità del procedimento,
 - f) responsabilità dei lavori ai sensi del d. Lgs. 81/2008.
2. Dette somme sono comprensive di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, e sono contenute nelle quote degli stanziamenti riservati alle spese tecniche dei relativi quadri economici.
3. Il conferimento degli incarichi ai tecnici interni deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di norma un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.
La costituzione del gruppo di lavoro incaricato della progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori avviene, di norma, con atto formale del Responsabile di Servizio competente. In mancanza, il Responsabile di Servizio provvederà al riparto sulla base dei criteri di cui all'art. 4.
4. Nell'atto di costituzione di cui al precedente comma devono essere indicati:
 - a) l'opera o il lavoro da progettare;
 - b) l'importo presunto a base di gara;
 - c) la percentuale effettiva dell'incentivo sulla base di quanto stabilito all'art. 3 comma 1;

- d) il termine per la consegna degli elaborati progettuali;
- e) ogni singolo dipendente interessato dall'applicazione del presente regolamento, con relativa categoria, profilo professionale e funzione, nonché la aliquota spettante ai sensi del successivo art. 4;
- f) la misura della riduzione dell'incentivo per ritardi o inadempienze dell'ufficio di progettazione e direzione lavori, tenuto conto della complessità del lavoro o opera

Art. 3 Individuazione dell'aliquota dell'incentivo

1. Il corrispettivo dell' incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del d. Lgs. 50/2016 è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (compresi gli oneri della sicurezza), IVA esclusa.
2. La ripartizione dell'incentivo non si applica:
 - a) per mere forniture di beni e/o servizi che non comportino alcuna progettazione;
 - b) per lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale.

Art. 4 Criteri di ripartizione del compenso

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è attribuito ai dipendenti dell'Ente Parco come individuati agli artt. precedenti, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B:

figura	percentuale
1) Progettista e/o collaboratori	35%
2) Responsabile Unico del Procedimento	30%
3) Direttore dei lavori e/o collaboratori	20%
4) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	5%
6) Collaudatore	5%
7) Personale tecnico ed amministrativo (compreso l'ufficio contratti) che ha collaborato attivamente con il personale di cui ai punti precedenti della tabella	5%

2. Qualora l'Ente Parco si avvalesse di professionisti esterni per la progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo, si provvede comunque ad affidare al dipendente individuato quale Responsabile del Procedimento la quota pari al 30% delle percentuali

di cui al precedente art. 3 e ai dipendenti di cui al punto 7 della Tabella B la quota pari al 5% delle percentuali di cui al precedente art. 3.

3. Ai fini della ripartizione, qualora ai dipendenti sia affidata una parte di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, la quota da calcolarsi sulle percentuali di cui al punto 2) della Tabella B è così ripartita (Tabella C):

livelli di progettazione	percentuale
1) progetto preliminare	10%
2) progetto definitivo	50%
3) progetto esecutivo	40%

4. Il restante 20% delle risorse del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente Parco di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione della banca dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa dei centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 5 Liquidazione dei compensi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 la liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio competente, il quale vi provvede con propria determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
2. Per le attività di cui al precedente art. 4 la liquidazione verrà effettuata in un'unica soluzione ai soggetti aventi diritto, entro 30 giorni dall'approvazione del CRE o del collaudo.
3. La totalità dei dipendenti che partecipano al gruppo di lavoro per la predisposizione del progetto non possono usufruire del compenso per lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione del progetto stesso ed alle altre attività connesse ai relativi incarichi.

Art. 6 Oneri per le assicurazioni

1. L'ente Parco assume l'onere della garanzia assicurativa a favore dei dipendenti incaricati per la progettazione per la copertura dei rischi professionali.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione presunto dell'opera progettata e la garanzia copre solo il maggior costo per le varianti di cui all'art. 106 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. La garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati per la progettazione viene stipulata dall'Ente all'esecutività della delibera di formale incarico dello stesso, previa comunicazione all'Assicurazione.
4. L'Ente Parco assume l'onere della garanzia assicurativa a favore del Responsabile del Procedimento per danni economici che lo stesso potrebbe arrecare all'Ente o a terzi.

TITOLO II – NORME FINALI

Art. 7 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.